CONCESSIONE AI CAPI DI FAMIGLIA NUMEROSA DI CONDIZIONI DI PRIORITA' NEGLI IMPIEGHI E NEI LAVORI

# Art. 10

Agli effetti del presente capo e' considerato capo di famiglia numerosa colui che abbia non meno di cinque figli viventi e a carico.

Sono equiparati ai figli viventi e a carico i figli caduti in guerra o per la causa nazionale o per causa di lavoro.

Versione in vigore dal 19 aprile 1940, non più in vigore dal 22 dicembre 2008 · versione 0

## RIFERIMENTI NORMATIVI

| | |
|---|---|
| Atto | Concessione ai capi di famiglia numerosa di condizioni di priorita' negli impieghi e nei lavori |
| Estremi | Legge 20 marzo 1940, n. 233 |
| Capo | II — Condizioni di priorità negli impieghi e nei lavori alle dipendenze dei privati |
| Pubblicazione | Gazzetta Ufficiale del 19 aprile 1940 |

**Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0**
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/concessione-ai-capi-di-famiglia-numerosa-di-condizioni-di-priorita/art-10/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it